



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

Decreto n. 4752

IL RETTORE

- VISTA la Legge 09/05/1989, n.168;
- VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 e s.m.i.;
- VISTI i DD.MM. del 24 e 25 maggio 2011;
- VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- VISTE le modifiche - apportate dall'art. 14 del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 - all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO il D.R. n. 4381 del 02/12/2022, "Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato";
- VISTA la necessità di introdurre nuove disposizioni per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, della legge n. 240/2010 nella nuova formulazione vigente dal 30 giugno 2022;
- VISTA la delibera favorevole adottata dal Senato Accademico in data 02.10.2024 in ordine al testo del "Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in tenure track (RTT)", ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 così come modificato dalla Legge n. 79/2022;
- VISTA la delibera di approvazione adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30.09/03.10.2024 del testo del "Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in tenure track (RTT)", ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 così come modificato dalla Legge n. 79/2022;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 26.11.2024 e 02.12.2024 in ordine alla proposta di modifica dell'art. 14 nella formulazione approvata dal S.A. e dal C.A. adottate nelle rispettive riunioni del 02.10.2024 e 30.09/03.10.2024.

D E C R E T A

1. Per quanto in premessa è emanato il testo del "Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in tenure track (RTT)", ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 così come modificato dalla Legge n. 79/2022, il cui testo è allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Bari, 23.12.2024

IL RETTORE  
f.to Stefano BRONZINI

**Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in tenure track (RTT), ai sensi dell'art. 24 della L. n. 240/2010 così come modificato dalla L. 79/2022****REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. 240/2010 COSÌ COME MODIFICATO DALLA L. 79/2022****Art. 1***Finalità*

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dall'art. 14, comma 6 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

**Art. 2***Ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta europea dei ricercatori e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n.70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato in tenure track (di seguito Ricercatore TT o RTT).
2. I posti di Ricercatore a tempo determinato di cui al presente regolamento possono essere finanziati con:
  - a) fondi propri dell'Università, in coerenza ed in conformità con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale nell'ambito delle risorse disponibili eventualmente allocate allo scopo;
  - b) specifici e preordinati programmi e/o progetti di ricerca, finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi, che garantiscano la copertura finanziaria non inferiore al costo quindicennale della posizione (RTT e Professore Associato).
3. Le procedure di reclutamento di ricercatori TT sono attivate, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, previo parere del Senato Accademico. Per i posti di RTT finanziati a valere su fondi esterni, è richiesto altresì il preventivo parere del Collegio dei revisori dei conti.
4. L'Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati al reclutamento dei ricercatori TT in favore di candidati che, per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre Università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.
5. Fino al 31 dicembre 2026, l'Ateneo riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate al reclutamento dei ricercatori di cui al presente regolamento ai soggetti che sono, o sono stati per una durata non inferiore a 1 anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22.

**Art.3***Modalità di attivazione delle posizioni di ricercatore TT*

1. Le proposte di attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato in tenure track sono deliberate dai Consigli di Dipartimento, a maggioranza dei Professori di I e II fascia e dei Ricercatori.
2. Le proposte devono contenere l'indicazione di:
  1. attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore dovrà svolgere;
  2. specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

3. sede di servizio;
4. regime di impiego (tempo pieno o definito);
5. fonte di finanziamento che garantisca la sostenibilità finanziaria del posto;
6. trattamento economico, assistenziale, previdenziale e fiscale previsto;
7. eventuale prova volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova;
8. numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
9. punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito, che comunque non può essere inferiore a punti 51 su 100;
10. attività assistenziale, laddove prevista, con l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività, nonché Struttura sanitaria di riferimento per lo svolgimento dell'attività assistenziale.

#### Art. 4

##### *Procedura di selezione*

1. Il reclutamento dei ricercatori TT avviene sulla base di procedure pubbliche di selezione indette con decreto del Rettore, pubblicate sull'Albo online dell'Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. L'avviso di indizione del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

2. Il bando stabilisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati.

Il bando deve specificare:

- 1) il gruppo scientifico disciplinare e l'eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- 2) i requisiti di ammissione, in conformità con quanto dispone il seguente art. 5;
- 3) le modalità di presentazione telematica delle domande di partecipazione, nonché dei titoli e delle pubblicazioni;
- 4) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a 12 pubblicazioni;
- 5) la lingua straniera di cui è, eventualmente, richiesta la conoscenza;
- 6) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.
- 7) il regime delle incompatibilità di cui alla vigente normativa;
- 8) l'indicazione se la procedura è aperta o è soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del presente Regolamento.

3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento è stabilito in 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di indizione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Nel caso di posti finanziati da terzi o nell'ambito di piani straordinari, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, il predetto termine può essere ridotto.

4. La partecipazione alle procedure selettive comporta il versamento di un contributo non rimborsabile il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art.5

##### *Requisiti di partecipazione*

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

2. Non possono partecipare alle procedure selettive di cui al presente regolamento:

- i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui all'art.1 del presente Regolamento;
- coloro che abbiano esercitato il diritto di voto nelle delibere di relativa istituzione.

3. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente regolamento, non possono partecipare

Direzione Risorse Umane

Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in tenure track (RTT)

coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.

#### Art. 6

##### *Commissione valutatrice*

1. La Commissione valutatrice, nominata dal Rettore sulla base della indicazione del Consiglio del Dipartimento proponente, con delibera adottata a maggioranza dei professori di I e II fascia, è costituita da tre professori di prima e/o di seconda fascia.

Per le procedure finanziate con fondi esterni, qualora inquadrati in specifici progetti o rapporti convenzionali con soggetti sia pubblici che privati, il componente designato è, di norma, il responsabile del progetto.

2. I componenti della Commissione, devono appartenere al settore scientifico disciplinare eventualmente indicato nel bando ovvero al gruppo scientifico-disciplinare per cui è bandita la procedura.

I componenti e i supplenti devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa per far parte delle commissioni locali, indicati nella Delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016, par. 2, punto 2, di seguito riportati:

Ai fini della partecipazione alle commissioni locali aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, e

a. Per i professori di prima fascia il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale; per i professori di seconda fascia vale il possesso degli indicatori previsti per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia.

Oppure, in alternativa a quanto previsto alla lettera a.:

b. Sempre con riferimento agli ultimi cinque anni, il soddisfacimento di almeno due dei criteri seguenti:

I. Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia (per i professori di prima fascia) e seconda fascia (per i professori di seconda fascia);

II. Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

III. Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

IV. Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

V. Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

VI. Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

VII. Significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

Per i professori ordinari il prescritto requisito è di per sé soddisfatto dalla presenza del relativo nominativo nell'ultimo elenco disponibile dei candidati commissari sorteggiabili ai fini della A.S.N. per ciascun settore concorsuale.

Gli aspiranti commissari comprovano il possesso dei requisiti per la partecipazione alle Commissioni locali, al momento della indicazione del proprio nominativo da parte del Consiglio di Dipartimento, con apposita dichiarazione redatta secondo lo schema allegato al presente Regolamento (All. 1), e resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

I Dipartimenti dovranno acquisire agli atti dette dichiarazioni sulle quali sarà effettuato, da parte del Responsabile del procedimento, il controllo successivo, a campione, secondo quanto previsto dal citato DPR e dalla normativa d'Ateneo vigente.

I componenti esterni all'Ateneo, provenienti da università straniere, devono essere in possesso di competenze specifiche nei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il bando e appartenere a ruoli equivalenti a quelli di professore di prima o seconda fascia. La corrispondenza della qualifica dei soggetti stranieri al titolo italiano è attestata dal Consiglio di Dipartimento sulla base del vigente D.M. recante le relative tabelle di corrispondenza; la riconducibilità dell'attività degli stranieri al settore concorsuale e, ove richiesto, al o ai settori scientifico-disciplinari è ugualmente attestata dal medesimo Consiglio.

La composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi nonché di quote di genere.

La Commissione è pertanto formata da un componente designato dal Dipartimento che ha richiesto l'istituzione del posto, ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1, secondo periodo, ovvero, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2-bis, da un componente designato dal Dipartimento, e dal

relativo supplente, anche individuabile tra i professori di prima e seconda fascia appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (interni).

I nominativi degli ulteriori componenti sono estratti a sorte dal Dipartimento interessato in una rosa di complessivi sei professori di I e /o II fascia esterni all'Ateneo, composta, ove possibile, da tre uomini e tre donne; il primo estratto di ciascun genere sarà componente effettivo, il secondo, il relativo supplente.

Nel caso in cui il componente designato e il relativo supplente siano donne, l'indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a vincoli di genere e l'individuazione dei componenti, effettivi e supplenti, seguirà l'ordine del sorteggio.

2-bis. Nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o di stabile convivenza con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata il commissario interno non può essere individuato tra docenti incardinati nello stesso Dipartimento.

Nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o di stabile convivenza con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, tutti i componenti devono essere individuati tra docenti esterni all'Ateneo.

3. La nomina della Commissione è resa nota mediante pubblicazione all'Albo online e sul sito web di questo Ateneo.

4. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine perentorio di 5 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.

Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

5. La Commissione dovrà concludere i lavori entro 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per l'eventuale ricusazione di cui al precedente comma 4. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione, per una sola volta e per un massimo di 20 giorni. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

6. Nel caso di posti finanziati da terzi o nell'ambito di piani straordinari, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, i predetti termini possono essere ridotti.

7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.

8. I componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti la Commissione esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese ed i relativi oneri sono a carico dei fondi delle Strutture richiedenti per procedure finanziate con fondi di cui all'art. 2, lettere b). Negli altri casi gli oneri sono a carico dell'Ateneo.

9. Il commissario che ha o ha avuto con uno o più candidati una costante e continuativa collaborazione scientifica e/o professionale ha l'obbligo di dimettersi dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati, dandone immediata comunicazione formale al Rettore. In tal caso, si procederà d'ufficio a convocare il componente supplente come da Decreto di nomina della commissione. In mancanza di componenti supplenti, il Rettore invita il Direttore di Dipartimento a convocare l'organo per l'individuazione del componente mancante.

## Art. 7

### *Modalità di espletamento delle selezioni*

1. La procedura di selezione assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. La procedura di selezione si svolge secondo le modalità previste dal presente Regolamento. La Commissione:

a) accerta preliminarmente l'ammissibilità alla selezione dei candidati sulla base dei requisiti previsti dal bando;

b) qualora il numero dei candidati sia superiore a sei, la commissione valuta i candidati comparativamente più meritevoli e ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, un numero di candidati in misura pari al 15 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei unità. L'ammissione avviene formulando motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri con decreto n. 243 del 25 maggio 2011 del Ministero dell'Università e della Ricerca;

c) l'elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario della stessa sono pubblicati sul sito della Sezione Procedure concorsuali. Tale pubblicazione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale e

ha valore di notifica personale a tutti i candidati interessati.

d) attribuisce, a seguito della discussione, un punteggio ai titoli (ivi compresi il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, e il diploma di specializzazione medica) e a ciascuna delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, oggetto della discussione, secondo i parametri definiti dal citato decreto ministeriale.

Il punteggio previsto per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è così ripartito:

- titoli fino ad un massimo di punti 40
- pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di punti 60

fermo restando quanto stabilito in relazione al punteggio minimo dal precedente art. 3, comma 2, n. 9.

3. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, viene accertata l'adeguata conoscenza della lingua straniera eventualmente indicata nel bando.

4. La Commissione, all'atto dell'insediamento, predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, presentate dai candidati che saranno ammessi alla discussione pubblica con la Commissione giudicatrice, tenendo conto dei criteri e dei parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011.

Di detti criteri verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito della Sezione Procedure concorsuali.

5. All'esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, individua il vincitore e redige una graduatoria di merito, tenendo conto del punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria medesima.

#### Art. 8

##### *Accertamento della regolarità degli atti*

1. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. Sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato in sede di valutazione preliminare, nonché i punteggi analiticamente attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione pubblica.

2. Il Rettore decreta la regolarità formale degli atti entro trenta giorni dalla consegna degli stessi da parte della Commissione; il provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo online di questo Ateneo e sul sito della Sezione Procedure concorsuali. Per l'accertamento della regolarità formale degli atti, il Rettore può avvalersi di una commissione istruttoria.

3. In caso di irregolarità o di vizi di forma il Rettore provvede a rinviare gli atti alla Commissione assegnandole contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione.

4. Il decreto di approvazione degli atti viene trasmesso al Dipartimento che ha formulato la proposta di attivazione della procedura di valutazione, ai fini degli adempimenti relativi alla chiamata del vincitore.

5. La graduatoria di merito può essere utilizzata nei seguenti casi:

- ✓ rinuncia alla chiamata o alla presa di servizio da parte del *vincitore*;
- ✓ risoluzione anticipata del contratto di lavoro. In tali casi, il Dipartimento ha la facoltà di formulare una nuova proposta di chiamata.

6. La graduatoria di merito può essere, altresì, utilizzata per la copertura di un nuovo posto nel medesimo gruppo scientifico disciplinare e/o settore scientifico disciplinare per esigenze dell'Ateneo, fermo restando che la graduatoria non può essere utilizzata ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 9, comma 2.

7. In tutti i casi previsti, per la vigenza della graduatoria di merito si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale in materia di concorsi pubblici.

#### Art. 9

##### *Chiamata*

1. Il Consiglio di Dipartimento che ha proposto la procedura selettiva, acquisito il decreto di approvazione degli atti, nella prima seduta utile, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, formula proposta in ordine alla chiamata del candidato indicato come vincitore. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla proposta di chiamata del vincitore e autorizza la stipula del contratto di lavoro.

2. Il contratto di lavoro subordinato per ricercatore TT deve essere stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di approvazione atti. In caso di mancata stipulazione del contratto entro il suddetto termine (90 giorni), per fatto non imputabile al vincitore, per i tre anni successivi

Direzione Risorse Umane

Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in tenure track (RTT)

non potranno essere bandite nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato.

## Art. 10

### *Contratto di lavoro*

1. Il contratto per ricercatore TT ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è così determinato:

✓ regime a tempo pieno: almeno 60 ore di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste; il monte orario rimanente distribuito fino alla concorrenza di 350 ore;

✓ regime a tempo definito: almeno 40 ore di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste; il monte ore rimanente distribuito fra le altre attività previste fino alla concorrenza di 200 ore.

L'assunzione del ricercatore chiamato ai sensi dell'art. 9 avviene mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che deve riportare:

- b. l'individuazione delle attività oggetto della prestazione e delle relative modalità di svolgimento
- c. l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto;
- d. la sede di servizio;
- e. il regime di impegno a tempo pieno o definito;
- f. il trattamento retributivo annuo lordo, in conformità con quanto previsto dal successivo art. 12;
- g. l'indicazione delle modalità con cui il ricercatore è tenuto, al termine del contratto, a depositare presso la Struttura di appartenenza il risultato dell'attività scientifica e didattica svolta;
- h. l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- i. l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.

2. Il contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal candidato chiamato e dal Rettore.

3. I ricercatori a tempo determinato (RTT), assunti con regime di tempo pieno, possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico (art. 26, comma 6-bis, del Decreto-legge 24.02.2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21.04.2023, n. 41).

4. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

## Art. 11

### *Modalità di svolgimento delle attività*

1. L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere annotata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente di riferimento in materia didattica e depositato presso la struttura didattica di riferimento o di afferenza del ricercatore TT.

2. L'attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all'approvazione della Struttura di ricerca di appartenenza e depositata presso la stessa.

La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.

## Art. 12

### *Trattamento economico e stato giuridico*

1. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai RTT è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo del 30 per cento.

2. Fino al 31/12/2026, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore

universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22 e che stipulano un contratto di RTT è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.

3. Fino al 31/12/2026, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22, e che stipulano un contratto di RTT è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

#### Art.13

##### *Incompatibilità*

1. I contratti previsti dal presente regolamento sono incompatibili:

- ✓ con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
  - ✓ con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
  - ✓ con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia, salvo parere positivo del Dipartimento di afferenza;
3. La posizione di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con carattere di spin off o di start up universitari, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
4. L'esercizio dell'attività libero-professionale è incompatibile con il regime a tempo pieno; è compatibile con il regime a tempo definito purché non determini situazioni di conflitto di interessi con l'Università.
5. Ai ricercatori TT non si applica quanto disposto dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 240 /2010.

#### Art.14

##### *Valutazione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia*

1. Nei limiti delle risorse di programmazione e assunzionali disponibili, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, e prevede in ogni caso lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.
2. Il Ricercatore TT, a partire dal terzo anno può chiedere al proprio Dipartimento di afferenza l'avvio della procedura di valutazione, allegando alla domanda apposita relazione sul complesso delle attività di didattica e di ricerca svolte nel periodo di servizio. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio del Dipartimento interessato delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, di sottoporre il ricercatore a valutazione.
3. La valutazione del candidato prevede un motivato giudizio analitico sul curriculum, sulla produzione scientifica e sui servizi prestati in relazione ad attività didattiche, di ricerca, sulla base dei criteri previsti dal **Decreto ministeriale 21 ottobre 2024, n. 1658, recante "Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia"** e ss.mm.ii. È previsto, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, secondo le modalità di seguito indicate:

il candidato sorteggia una terna di argomenti fra almeno tre terne predeterminate dalla Commissione giudicatrice; all'interno della terna sorteggiata il candidato sceglie l'argomento che costituirà oggetto della presentazione. I criteri di valutazione della prova didattica, deliberati dalla Commissione nella prima seduta unitamente alla data, all'ora e alle modalità di svolgimento del sorteggio e della prova didattica, sono pubblicati sul sito web della Sezione Procedure concorsuali, nella pagina web dedicata alla procedura.

Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica personale ad ogni candidato interessato, esonerando l'Amministrazione dall'invio di qualsiasi comunicazione in



merito.

4. La procedura valutativa, cui sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo, è effettuata da una Commissione, proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con decreto del Rettore nel rispetto dei criteri e secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente Regolamento. La Commissione conclude i lavori entro 20 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di ricusazione di cui all'art. 6, comma 4, del presente regolamento e formula un giudizio complessivo che trasmette al Rettore, per l'approvazione degli atti. In caso di esito positivo della valutazione, il Consiglio di Amministrazione approva la chiamata quale professore di II fascia, previo parere del Senato Accademico. La nomina nel ruolo avviene con decreto del Rettore.
5. In caso di esito negativo della valutazione, il titolare del contratto può ripresentare istanza di valutazione non prima di un anno dalla precedente istanza.

#### Art. 15

##### *Risoluzione del contratto e modalità di recesso*

1. La risoluzione del contratto è determinata:
  - ✓ dalla scadenza del termine;
  - ✓ dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione;
  - ✓ dall'inadempimento del ricercatore TT nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto.
2. Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso.  
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.  
Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.  
In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione.

#### Art. 16

##### *Norme finali*

1. Il vigente Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 (nel testo vigente prima della modifica apportata dal D.L. n. 36/2022, convertito in legge con modifiche con legge 79/2022) continua ad applicarsi alle procedure di reclutamento di RTDA e RTDB:
  - RTDA bandite nei 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge 79/2022 (31 luglio 2025) in attuazione delle misure del PNRR e del PNR 21/27, e comunque in coerenza con le tematiche ad esso riferibili;
  - RTDB bandite per tutto il periodo di operatività dei piani straordinari in essere, secondo le tempistiche e le programmazioni ivi previste.
2. Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.